



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PIANO REGIONALE DELLE ISPEZIONI AMBIENTALI DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (AIA)

Allegato alla Delib.G.R. n. 18/16 del 5.4.2016

In collaborazione con



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS)

FEBBRAIO 2016



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO REGIONALE DELLE ISPEZIONI AMBIENTALI AIA

Indice

1. Premessa.....	3
2. Definizioni.....	5
3. Normativa.....	7
4. Pianificazione e valutazione del rischio.....	13
5. Analisi dei principali problemi ambientali (<i>art. 29-decies, c. 11.bis lett. a - b</i>).....	15
6. Registro delle installazioni coperte dal piano (<i>c. 11.bis lett. c</i>).....	18
7. Procedure per le ispezioni ambientali ordinarie (<i>c. 11.bis lett. d</i>).....	21
8. Procedure per le ispezioni straordinarie (<i>c. 11.bis lett. e</i>).....	25
9. Cooperazione tra le varie autorità di controllo (<i>c. 11.bis lett. f</i>).....	26
10. Monitoraggio e revisione del Piano.....	26
11. Comunicazione e trasparenza.....	26
12. Programmazione	27



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO REGIONALE DELLE ISPEZIONI AMBIENTALI

1. PREMESSA

Il Piano regionale d'ispezione ambientale della Regione Sardegna, finalizzato ad assicurare un alto livello di protezione ambientale del territorio regionale, stabilisce un approccio metodologico comune all'attività ispettiva a livello regionale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA), di cui all'art. 29-quater del d.lgs. 152/06, in conformità ai principi comunitari di proporzionalità del rischio, trasparenza e pubblicità.

Il Piano regionale delle ispezioni ambientali deve essere periodicamente aggiornato a cura della Regione, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio.

Parimenti costituisce un fondamentale strumento di programmazione per l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (di seguito ARPAS), al quale sono correlati gli obiettivi derivanti dal proprio mandato istituzionale.

Il Piano regionale delle ispezioni ambientali è redatto in conformità alla Raccomandazione 2001/331/CE e alla Direttiva 2010/75/UE.

In particolare:

- la Raccomandazione 2001/331/CE, del 4 aprile 2001 (criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri), tra le altre cose, impone agli Stati membri di comunicare i risultati della valutazione del successo o del fallimento dei propri piani d'ispezione. La valutazione dell'efficacia dei piani d'ispezione è infatti strumento indispensabile per migliorare la pianificazione delle ispezioni stesse. I risultati di tali verifiche devono essere resi pubblici (comunicazione dei risultati) e rappresentano un ottimo strumento di confronto tra gli stessi Stati dell'Unione e per sviluppare un comune formato di comunicazione;
- la Direttiva 2010/75/UE, adottata dal Parlamento Europeo il 24 novembre 2010, entrata in vigore il 6 gennaio 2011, denominata direttiva IED (Industrial Emissions Directive), all'art. 23 prevede che a monte della predisposizione del piano ispettivo dovrà esserci una valutazione degli impatti potenziali e reali delle installazioni AIA sulla salute umana e sull'ambiente tenuto conto dei livelli e del tipo delle



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

emissioni, senza trascurare la sensibilità dell'ambiente locale ed il rischio di incidenti. Essa è stata recepita nell'ordinamento italiano col decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46, il quale ha modificato la normativa nazionale in materia di AIA apportando, di conseguenza, significative variazioni al d.lgs. 152/2006.

Il Piano regionale delle ispezioni ambientali, pertanto, tiene conto del contesto ambientale di riferimento, delle priorità dettate dalla valutazione del rischio, degli obiettivi e delle risorse disponibili.

Esso prevede un approccio ispettivo di tipo integrato, teso a verificare sia l'impatto dell'installazione sull'ambiente sia il relativo processo industriale. I controlli ispettivi sono dunque orientati in particolar modo ai processi, al rischio, alle caratteristiche degli impianti e alla loro gestione, e non solo agli aspetti relativi alle emissioni di sostanze inquinanti.

Tale approccio dell'attività ispettiva mira anche a migliorare il rapporto tra gestori ed autorità pubblica, attraverso il superamento della logica del «comando e controllo», realizzando il principio della responsabilità, ricercando sempre un confronto collaborativo e costruttivo, valorizzando le buone pratiche di autocontrollo ed i Sistemi di Gestione Ambientali (SGA).

Nel territorio regionale attualmente risultano in esercizio 75 installazioni soggette ad AIA, di cui 10 di competenza ministeriale. In esse si svolgono 88 categorie IPPC, circa la metà delle quali appartenenti alla Gestione Rifiuti (categoria 5). Le installazioni AIA di competenza locale rappresentano l'oggetto del Piano regionale delle ispezioni ambientali.

Le visite ispettive nelle installazioni con AIA statale sono condotte dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) in collaborazione con le Agenzie di Protezione dell'Ambiente regionali.

Il presente documento è stato redatto dal Settore antinquinamento atmosferico e aree a rischio del Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente in collaborazione con l'ARPAS; esso deve intendersi quale documento sperimentale alla luce della necessità di un periodo transitorio di sperimentazione delle modalità ivi proposte.



2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si adottano le seguenti principali definizioni:

- *Autocontrollo*: monitoraggio eseguito dal gestore in accordo con il piano di controllo stabilito nella/e autorizzazione/i. Può includere il monitoraggio delle emissioni, dei parametri di processo e degli impatti sull'ambiente recettore. E' effettuato in base a protocolli di misura riconosciuti (norme o metodi analitici dimostrati o metodi di calcolo/stima). I gestori possono anche affidare il loro autocontrollo ad un soggetto esterno;
- *Autorità competente*: Ente Pubblico a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato (nel caso di valutazione di piani e programmi), e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA (nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio);
- *Check list*: elenco degli obblighi e degli adempimenti a cui ciascuna categoria di imprese è soggetta con l'indicazione delle amministrazioni competenti ad effettuare i relativi controlli;
- *Controllo ambientale*: il complesso delle attività finalizzato a determinare l'insieme dei valori, parametri e azioni che prevengono o causano l'impatto ambientale di una specifica attività, al fine di confrontarlo e verificarlo rispetto alle normative ambientali e/o alle autorizzazioni rilasciate (valori limite di emissione, prescrizioni, ecc...). Il controllo è normalmente condotto dal gestore che informa regolarmente l'Autorità Competente per il controllo sugli esiti (autocontrolli) e può comportare la partecipazione attiva dell'Organo di controllo (controlli ordinari e visite ispettive). Il controllo pertanto include gli autocontrolli del gestore e i controlli ordinari e straordinari degli Organi di controllo;
- *Controllo sull'impresa*: attività finalizzata al riscontro del corretto adempimento sostanziale agli obblighi cui sono normativamente tenute le imprese in un'ottica di tutela di un determinato interesse pubblico;
- *Coordinamento*: qualunque misura adottata per far sì che le autorità competenti pianifichino e realizzino i controlli di loro competenza in modo coordinato, al fine di contribuire efficacemente alla tutela dell'interesse pubblico protetto e al contempo garantire il minimo intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa;
- *Ispezione ambientale*: tutte le azioni, ivi comprese le visite in loco, il controllo delle emissioni e i controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime;

- *Ispezione ordinaria*: ispezione ambientale di carattere ordinario prevista all'interno di un programma di ispezione pianificato;
- *Ispezione straordinaria*: ispezione ambientale determinata da situazioni non conformi, incidenti e/o violazioni, riesame/modifica di un'autorizzazione ovvero da segnalazioni in merito ad inconvenienti;
- *Monitoraggio*: controllo sistematico delle variazioni di una specifica caratteristica chimica o fisica di un'emissione, scarico, consumo, parametro equivalente o misura tecnica ecc. Ciò si basa su misurazioni e osservazioni ripetute con una frequenza appropriata, in accordo con procedure documentate e stabilite, con lo scopo di fornire informazioni utili;
- *Piano di controllo*: insieme di azioni svolte dal gestore e dall'Autorità di controllo che consentono di effettuare, nelle diverse fasi della vita di un impianto o di uno stabilimento, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell'attività costituiti dalle emissioni nell'ambiente e dagli impatti sui corpi recettori, assicurando la base conoscitiva che consente in primo luogo la verifica della sua conformità ai requisiti previsti nell'autorizzazione;
- *Promozione della conformità*: insieme di azioni che incoraggiano e sostengono il miglioramento della conformità dell'impianto. Le visite ispettive, oltre segnalare le eventuali criticità riscontrate, hanno anche il compito di evidenziare il grado di conformità dell'impianto alle condizioni dell'autorizzazione e promuoverne il rispetto. L'Unione Europea, con le comunicazioni della Commissione del 2007 e 2008, ha evidenziato che il gestore dell'attività produttiva con l'autorità pubblica preposta al controllo diventano gli attori principali di questo nuovo approccio che vede la promozione della conformità come un'attività chiave per ottenere una migliore e tempestiva attuazione della legislazione ambientale.
- *Rischio*: per rischio si intende la pericolosità di un evento, calcolata con riferimento alla probabilità che questo si verifichi, correlata alla gravità delle relative conseguenze. Il concetto di rischio comprende la dimensione oggettiva e la dimensione soggettiva. Il rischio oggettivo è legato al tipo di attività svolta e alla gravità dell'evento che può derivare dall'inosservanza delle norme poste a tutela dell'interesse pubblico; il rischio soggettivo è legato all'affidabilità della singola impresa, cioè alla sua attitudine, in relazione ai comportamenti pregressi, ad ottemperare alle norme poste a tutela dell'interesse pubblico;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- *Sistema SSPC (Sistema di Supporto della Programmazione dei Controlli)*: Il sistema delle Agenzie Ambientali, ASSOARPA, nel gennaio 2013, ha sviluppato sulla base di Easy-Tool – IRAM (IMPEL-EU) un *Sistema di Supporto della Programmazione dei Controlli* (di seguito SSPC). Detto sistema nel maggio 2014, con la collaborazione delle ARPA di Lombardia, Emilia Romagna, Puglia e Calabria, è stato sperimentato negli impianti AIA operanti nella regione Calabria. Il sistema SSPC rappresenta un modello multicriterio che tiene conto delle implicazioni causate dall'impatto ambientale di un'attività produttiva in relazione alla vulnerabilità del territorio circostante. Si basa sull'identificazione di parametri assegnati ad ogni azienda e raggruppati in insiemi logici: da un lato l'insieme dei parametri che esprimono il rischio aziendale intrinseco, suddiviso a sua volta in rischio potenziale e reale, e dall'altro l'insieme dei parametri che esprimono la vulnerabilità del territorio. Mediante questa tecnica, ogni azienda è caratterizzata da un proprio indice di rischio; la graduatoria delle aziende secondo questo indice di rischio viene proposta quale base per la programmazione dei controlli ordinari previsti dalla normativa.

3. NORMATIVA

3.1 Normativa e indirizzi operativi a livello comunitario

3.1.2 Raccomandazione 331/2001/CE

Stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri. Essa contiene criteri non vincolanti relativi all'organizzazione, alla realizzazione, al seguito dato e alla pubblicazione dei risultati delle ispezioni ambientali, rafforzando in tal modo la conformità con la normativa ambientale comunitaria e contribuendo ad assicurare che essa venga attuata e rispettata con maggiore coerenza in tutti gli Stati membri.

La Raccomandazione specifica che gli Stati membri debbano assicurare la pianificazione anticipata delle attività di ispezione ambientale, individuando i contenuti minimi dei Piani di ispezioni ambientali i quali dovranno essere accessibili al pubblico, conformemente alla direttiva 90/313/CEE.

Definisce i criteri da rispettare in tutte le visite in sito, le quali devono promuovere e approfondire le conoscenze e la comprensione da parte dei gestori delle pertinenti prescrizioni del diritto comunitario, dei punti vulnerabili dell'ambiente e dell'impatto ambientale delle loro attività.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In sintesi contiene l'organizzazione ed esecuzione delle ispezioni ambientali, la pianificazione delle ispezioni, le visite in sito ordinarie e straordinarie, le relazioni ispettive a seguito delle visite e le relazioni annuali sulle attività ispettive svolte.

3.1.3 Comunicazione Commissione Europea COM(2007) 707 del 14.11.2007

Individua i settori della Raccomandazione 2001/331/CE passibili di miglioramento, formulando opportune proposte.

3.1.4 Risoluzione Parlamento Europeo del 20 novembre 2008

Sollecita la Commissione Europea a presentare una proposta di direttiva sulle ispezioni ambientali, chiarendo le definizioni e i criteri definiti nella stessa proposta e ampliandone il campo d'applicazione.

3.1.5 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003

Ha l'obiettivo di garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente disponibile e comunicata al pubblico. L'informazione comprende almeno:

- i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti l'ambiente;
- le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente;
- le relazioni sullo stato dell'ambiente (da pubblicare come minimo ogni 4 anni);
- dati sulle attività che incidono sull'ambiente;
- le autorizzazioni e gli accordi in materia di ambiente;
- gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi.

3.1.6 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010

Stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali.



Con il nuovo provvedimento si amplificano i controlli in materia di emissioni, tramite un rafforzamento delle ispezioni ed un più stretto riesame delle autorizzazioni. In particolare l'articolo 23 "Ispezioni ambientali" prevede che "tutte le installazioni siano considerate in un piano d'ispezione ambientale a livello nazionale, regionale o locale e che tale piano sia periodicamente riveduto e, se del caso, aggiornato". Il medesimo articolo delinea poi i contenuti di ogni piano d'ispezione ambientale e definisce che il periodo tra due visite in loco debba essere basato su una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate.

3.1.7 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni (COM 2012/095)

Stabilisce modalità più stringenti per massimizzare il beneficio dalle misure ambientali dell'UE migliorando la conoscenza e la reattività.

3.2. Normativa e indirizzi operativi a livello nazionale

3.2.1. Linee Guida sui Sistemi di Monitoraggio

Individuano i criteri generali essenziali da seguire nella stesura dei Piani di Monitoraggio e di Controllo. Esse sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 13/06/2005 e costituiscono l'allegato II del d.m. 31/01/2005 (Emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs.372/99).

3.2.2. Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, "noto come: Semplifica Italia", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 - art. 14 - Semplificazione dei controlli sulle imprese

Disciplina l'attività di controllo sulle imprese, comprese le aziende agricole, ispirandosi a quanto già previsto dalla normativa dell'Unione europea, ispirandosi ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3.2.3. Linee guida in materia di controlli - Attuazione articolo 14 del D.L. 5/2012

Rappresentano lo strumento con cui le Regioni, le Province autonome e gli enti locali conformano le rispettive attività di controllo, nell'ambito dei propri ordinamenti ai principi di chiarezza della regolazione, proporzionalità al rischio, approccio collaborativo del personale, pubblicità e trasparenza dell'azione e dei risultati del controllo e coordinamento. L'applicazione di tali principi consente di semplificare i controlli in una prospettiva di maggiore efficacia ed efficienza poiché permette di eliminare tutte le attività di controllo non necessarie alla tutela degli interessi pubblici perseguiti e di eliminare o ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni che recano ingiustificati intralci al normale esercizio delle attività dell'impresa.

3.2.4 D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni» - art. 25 “Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese”

Dispone che le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, debbano pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainurigiorno.gov.it:

- a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
- b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

3.2.5 Linee Guida sui Criteri Minimi per le Ispezioni Ambientali (CMIA) del 30.06.2014

Documento del Sistema agenziale ISPRA-ARPA-APPA che rappresenta una linea di indirizzo e di coordinamento procedurale e tecnico focalizzato sull'approccio integrato per le attività ispettive negli impianti che ricadono sotto la normativa IPPC. Esso si rivolge alle Agenzie Ambientali quali soggetti titolari in modo esclusivo dell'attività ispettiva programmata. Il documento contiene il quadro d'insieme del ciclo ispettivo e della pianificazione delle ispezioni ambientali, e definisce poi gli indirizzi operativi per lo svolgimento delle ispezioni ambientali, dalla loro preparazione alla loro conclusione.

3.2.6 Decreto legislativo 3.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii.

Stabilisce, nella parte seconda, titolo III-bis, le norme ambientali in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) derivante da installazioni industriali. In particolare, le attività presenti negli



allegati VIII e XII alla parte seconda, al fine di poter essere esercite dovranno dotarsi dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Sono altresì stabilite le modalità per il monitoraggio e il controllo, tra cui le ispezioni ambientali, dell'attività autorizzata.

3.2.7 Decreto legislativo 4.03.2014 n. 46

Introduce importanti concetti innovativi in relazione alle ispezioni ambientali quali:

- l'estensione del campo di applicazione per le attività soggette ad AIA;
- l'emanazione delle "BAT conclusion" (documenti di riferimento - Decisioni EU che fissano le nuove condizioni di esercizi e i relativi valori limite);
- l'ISPRA, per impianti di competenza statale o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione;
- la frequenza delle ispezioni ambientali è regolata sulla valutazione del rischio ambientale;
- l'introduzione di sanzioni amministrative e penali differenziate in base alle diverse tipologie di violazione;
- il superamento del concetto di rinnovo a favore di quello di "riesame con valenza di rinnovo" che è disposto dall'autorità competente.

Stabilisce che le attività ispettive sulle installazioni AIA siano definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) l'identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
- f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Prevede altresì che ad ogni installazione AIA, attraverso l'analisi/valutazione del rischio, sia attribuito un indice di pericolosità che determinerà la periodicità delle ispezioni.

In particolare, il periodo tra due visite in loco non deve superare:

1. tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati;
2. un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati;
3. sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

Tale periodo è determinato, in particolare, sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) [a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009].

Il *Decreto legislativo n. 46/2014* inoltre attribuisce all'ISPRA, per impianti di competenza statale o, negli altri casi, alle Autorità competenti locali, avvalendosi delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, l'accertamento di quanto previsto e programmato nell'autorizzazione, in particolare:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di AIA anche con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative.



3.2.8 Decreto Ministeriale del 24/04/08, cd. Decreto Tariffe AIA

Definisce le attività che devono essere svolte nel corso di un'ispezione, per le quali è previsto il pagamento della tariffa controlli da parte del gestore dell'impianto.

4. PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

4.1 Metodologia e priorità

La metodologia adottata in questo documento per la pianificazione delle attività di controllo segue le indicazioni riportate nella Raccomandazione 331/2001 e nella Direttiva 2010/75/UE. La pianificazione è composta da diverse attività strettamente correlate tra loro, che possono essere così raggruppate:

Pianificazione: in questa fase viene redatto il Piano regionale delle Ispezioni Ambientali attraverso la previa definizione di obiettivi e priorità e la definizione del contesto di riferimento mediante una accurata raccolta di informazioni.

Programmazione: in questa fase, l'organo preposto all'accertamento, sulla base delle procedure indicate dal Piano d'ispezione, redige la programmazione delle ispezioni ambientali in base alla valutazione sistematica del rischio ambientale di ogni singola attività; tale valutazione determinerà la frequenza dei controlli.

Esecuzione delle ispezioni: in questa fase, l'organo preposto all'accertamento esegue le ispezioni ordinarie e non ordinarie, e la preventiva definizione degli strumenti necessari (istruzioni operative, documenti di sistema, linee guida, check list, etc).

Reporting: in questa fase (specificatamente sviluppata dall'ARPAS) la fase ispettiva è terminata e vengono redatti dei report con i risultati delle ispezioni condotte, che verranno archiviati in un database accessibile.

Valutazione: questa fase permette di verificare il raggiungimento degli obiettivi posti a monte con la pianificazione e di apportare eventuali azioni correttive al Piano.

L'individuazione delle priorità d'azione è basata su un'analisi del rischio che considera i seguenti elementi:

- potenziali rischi connessi alla categoria IPPC dell'attività;
- potenziali rischi connessi all'esercizio dell'impianto;
- criticità ambientali del territorio;
- gravità delle inosservanze rilevate durante le precedenti ispezioni e controlli documentali, segnalate dall'ARPAS.



4.2 *Il nuovo approccio al controllo.*

Concordemente agli indirizzi sopra richiamati l'attività ispettiva, nell'ottica della promozione della conformità, deve abbandonare la vecchia logica dei controlli caratterizzata da un comportamento repressivo da parte dell'autorità di controllo ed uno difensivo del gestore.

Infatti la nuova cultura di organizzazione delle ispezioni passa dal "comando e controllo" al "controllo integrato" (controlli di carattere amministrativo, tecnico-gestionale e analitico), presuppone una politica di dialogo tra autorità di controllo e gestore dell'attività IPPC e tende a valorizzare il ruolo dell'autocontrollo attraverso una conoscenza dettagliata dell'impianto da parte della stessa autorità.

4.3 *La valutazione del rischio*

L'obiettivo principale della valutazione del rischio è quello di definire una scala di priorità nelle visite ispettive secondo le indicazioni fornite dal modello SSPC. Detto modello è stato definito dal sistema delle Agenzie Ambientali, ASSOARPA, nel gennaio 2013, ed è stato implementato dall'Arpa Lombardia. Esso è stato sviluppato all'interno del progetto "Easy Tools" della rete IMPEL, con metodologia "Integrated Risk Assessment Method" (IRAM).

Il sistema SSPC si basa sull'elaborazione dei criteri di impatto e di quelli di performance dell'installazione.

La combinazione tra i criteri di impatto e quelli di performance descrive il rischio ambientale e sulla salute attribuibile all'installazione industriale oggetto di ispezione.

Le classi di rischio individuate sono catalogate secondo due livelli di rischio: "Alto" e "Basso".

La metodologia SSPC si basa sui seguenti principi:

- 1) La frequenza d'ispezione è determinata dal valore del punteggio raggiunto;
- 2) La frequenza d'ispezione viene ridotta di una categoria se il numero minimo di punteggi non viene soddisfatto;
- 3) La frequenza d'ispezione viene variata in base ai criteri di performance del gestore.

4.4 *Strategia operativa della Regione Sardegna*

Il risultato della valutazione è la frequenza delle ispezioni ordinarie in base alla classificazione del rischio; pertanto il controllo sulle attività soggette ad AIA si articola sostanzialmente in due attività:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- analisi periodica del report di autocontrollo in capo al gestore dell'impianto;
- verifica ispettiva in situ.

La strategia per la promozione della conformità prevede anche la possibilità di svolgere incontri tecnici con i gestori e l'invio agli stessi di questionari di autovalutazione.

Per gli impianti con categoria di rischio alto, la verifica degli autocontrolli potrebbe essere eseguita in occasione dell'ispezione in situ.

5. ANALISI DEI PRINCIPALI PROBLEMI AMBIENTALI

5.1 Identificazione della zona geografica coperta dal Piano d'ispezione

La Sardegna rappresenta per grandezza, la seconda isola dell'Italia e occupa una posizione centrale nel bacino del Mar Mediterraneo. Si estende per circa 24.090 kmq e dista 180 km dalla costa italiana, 178 km dalla costa dell'Africa settentrionale e 11 km dalla Corsica.

La Sardegna, nell'anno 2014, ha registrato una popolazione di circa 1.663.000 abitanti, con una densità demografica di 69.03 ab./kmq. (Dati ISTAT)

La destinazione d'uso dei suoli sardi risulta profondamente influenzata dalle caratteristiche morfologiche, climatiche e vegetative del territorio regionale.

In relazione allo sviluppo delle aree industriali, la Sardegna con la legge regionale n. 10/2008 ha istituito i Consorzi Industriali Provinciali (di seguito CIP) con lo scopo di favorire le iniziative industriali e artigianali nell'ambito del territorio di competenza, nonché di svolgere attività di propulsione per il potenziamento delle attività esistenti e di promozione e programmazione dello sviluppo economico-produttivo.

In Sardegna sono stati istituiti n. 8 CIP: Cagliari, Villacidro, Carbonia – Iglesias, Oristano, Nuoro, Ogliastra, Nord Est Sardegna e Sassari.

Le attività industriali AIA attualmente in esercizio, ed interessate del presente Piano, sono complessivamente n. 75, così distribuite: n. 25 nel Cagliaritano, n. 17 nel Sassarese, n. 13 nel Sulcis-Iglesiente, n. 9 nel Medio Campidano, n. 7 nel Nuorese e n. 4 nell'Oristanese.

L'autorizzazione AIA è stata rilasciata dalle Amministrazioni provinciali sarde per n. 76 installazioni e dal Ministro dell'Ambiente per n. 12 installazioni, che diventano 10 con alcune acquisizioni di rami d'azienda.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Una buona parte delle AIA rilasciate sono relative alla gestione dei rifiuti (categoria IPPC 5) che rappresentano il 49% delle attività autorizzate.

5.2 *Analisi ambientale della Sardegna*

L'analisi è finalizzata a valutare i fattori di rischio derivanti dalla collocazione delle installazioni in aree, individuate dagli strumenti di pianificazione regionale, caratterizzate da criticità ambientali su specifiche matrici; in particolare, i parametri rappresentativi dei 'problemi ambientali' presi in considerazione dal modello si riferiscono a:

- ✓ la qualità dell'aria;
- ✓ la qualità delle acque superficiali;
- ✓ la vulnerabilità territoriale.

5.2.1 *La qualità dell'aria*

La Regione Sardegna con la delibera della Giunta Regionale n. 52/19 del 2013, ha approvato il progetto di "Zonizzazione del territorio e classificazione di zone e agglomerati" in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che ha suddiviso il territorio regionale in zone e agglomerati omogenei dal punto di vista della qualità dell'aria ambiente.

Per la Regione Sardegna vengono individuate le seguenti zone: l'agglomerato di Cagliari, comprendente anche i Comuni di Quartu S.E., Quartucciu, Selargius, Monserrato ed Elmas con codice IT2007; la zona urbana comprendente i Comuni di Olbia e Sassari con codice IT2008; la zona industriale comprendente i Comuni di Portoscuso, Sarroch, Capoterra, Assemini e Porto Torres con codice IT2009. I restanti Comuni fanno parte della zona rurale a cui è stato assegnato il codice IT2010.

5.2.2 *La qualità delle acque superficiali:*

Gli scarichi idrici hanno un impatto notevole sui corpi idrici superficiali che costituiscono il recapito finale dei reflui urbani ed industriali.

Lo stato di un corpo idrico superficiale è determinato in base ai valori del suo "stato ecologico" e del suo "stato chimico" secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Direttiva quadro delle acque 2000/60/CE.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La classe di appartenenza relativa a tali stati concorre a determinare il raggiungimento dello stato di qualità ambientale di un corpo idrico. Nello specifico lo “stato ecologico” è stabilito in base alla classe peggiore scaturita dal monitoraggio degli elementi di qualità biologica (come: macrofite, macroinvertebrati, diatomee, fauna ittica) e degli elementi chimico-fisici a supporto (come: il pH, la conducibilità, la concentrazione di nutrienti, la temperatura, la saturazione di ossigeno).

Lo stato chimico è definito sulla base della concentrazione di altri elementi chimici (come: inquinanti specifici) rispetto agli standard di qualità per le sostanze o gruppi di sostanze dell'elenco di priorità.

I corpi idrici superficiali più significativi fanno parte della rete di monitoraggio dell'ARPAS costituita da n. 124 corpi idrici fluviali appartenenti a n. 26 bacini idrografici. Nel triennio 2010-2012 è stato raggiunto lo stato ecologico elevato dal 2% dei corpi idrici fluviali: lo stato buono relativamente al 35%; i restanti risultano classificati in stato sufficiente per il 43%, scarso per il 18% e cattivo per il 2%.

5.2.3 *Vulnerabilità territoriale*

L'analisi della vulnerabilità territoriale ha valutato quattro elementi:

- ✓ la presenza di aree naturali protette – quali le zone a protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva Uccelli 79/409/CE, i siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CE – o soggetti a particolari vincoli ambientali legati alla presenza di riserve regionali e nazionali (RS), a parchi naturali (PAN), regionali e nazionali (PA) o Unità Gestionale di Base (U.G.B.) appartenente a ciascun complesso forestale della Regione Sardegna;
- ✓ la densità di popolazione;
- ✓ la vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee ottenuta dalla combinazione della vulnerabilità idrogeologica e della capacità protettiva dei suoli “Vulnerabilità acquiferi” (fonte RAS: Piano Tutela delle acque 2003);
- ✓ la presenza di siti contaminati (artt. 248 e 252 del D.Lgs. 152/2006).



6. REGISTRO DELLE INSTALLAZIONI COPERTE DAL PIANO

6.1 Elaborazione dati installazioni AIA

Sul sito istituzionale della Regione Sardegna, <http://www.sardegnaambiente.it/documenti/> è riportata la tabella riepilogativa delle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale, locali e statali, nonché copia degli stessi provvedimenti.

Si riporta di seguito una sintesi delle installazioni AIA operanti nel territorio regionale.

PROV. CAGLIARI	N. 20 IMPIANTI ATTIVI SU 25 AIA (compreso Syndial di Assemini - ex statale)
PROV. CARBONIA IGLESIAS	N. 11 IMPIANTI ATTIVI SU 14 AIA (esclusa Portovesme Srl perché statale)
PROV. OGLIASTRA	N. 0 IMPIANTI AIA
PROV. MEDIO CAMPIDANO	N. 9 IMPIANTI ATTIVI SU 9 AIA
PROV. ORISTANO	N. 4 IMPIANTI ATTIVI SU 4 AIA
PROV. NUORO	N. 6 IMPIANTI ATTIVI SU 6 AIA
PROV. OLBIA TEMPIO	N. 3 IMPIANTI ATTIVI SU 3 AIA
PROV. SASSARI	N. 12 IMPIANTI ATTIVI SU 15 AIA
TOTALE AIA LOCALI	N. 65 IMPIANTI ATTIVI SU 76 AIA
TOTALE AIA STATALI	N. 10 IMPIANTI ATTIVI SU 10 AIA
TOTALE AIA SARDEGNA	N. 75 IMPIANTI ATTIVI SU 86 AIA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A livello locale, nei **65 impianti AIA** in esercizio si svolgono **76 categorie IPPC** di cui **37 (pari al 49%)** attengono alla **Gestione Rifiuti (categoria 5.)**. Le restanti **39 categorie IPPC** sono distribuite su **17 voci** diverse come indicate nella tabella che segue:

1. Attività energetiche		2. Produzione e trasformazione di metalli		3. Industria dei prodotti minerali		4. Industria chimica		5. Gestione dei rifiuti		6. Altre attività	
Categoria IPPC	N. installazioni	Categoria IPPC	N. installazioni	Categoria IPPC	N. installazioni	Categoria IPPC	N. installazioni	Categoria IPPC	N. installazioni	Categoria IPPC	N. installazioni
1.1	5	2.3c	3	3.1	6	4.1	2	5.1	8	6.1	1
		2.5a	1	3.4	1	4.6	1	5.2	2	6.4b	2
		2.5b	2	3.5	7			5.3	9	6.4c	1
								5.4	18	6.5	1
										6.6a	2
										6.6b	1
										6.6c	1
										6.11	2
TOTALE	5	TOTALE	6	TOTALE	14	TOTALE	3	TOTALE	37	TOTALE	11
TOTALE COMPLESSIVO		76									

Riguardo le installazioni non in esercizio si registra la seguente situazione:

- **impianto AIA con attività saltuaria**, in fase di chiusura, **Prov. SS:** Sarda Laterizi (3.5);
- **impianti AIA in fermata**, n. 9 di cui: **n. 3 Prov. CI:** Eurallumina (2.5a – 1.1); Alcoa (2.5b); Rockwool (3.4); **n. 2 Prov. SS:** Raffinerie di Porto Torres Srl (5.1); Laterizi Torres (3.5); **n. 4 Prov. CA:** Air Liquid (4.1); Cartiera di Cagliari (6.1); Ecotec Gestione Acque (5.3); Suinicola (6.6b);
- **impianto con AIA non realizzato**, n. 1: **Prov. SS:** Enipower (1.1);
- **impianto con AIA da realizzare** n. 1: **Prov. CA:** Heineken Spa (6.4 2b);
- **procedimento AIA in corso** n. 1: **Prov. CA:** Ecoserdiana (6.5);
- **impianti chiusi** a seguito di AIA negata, revocata o con procedimento chiuso, **n. 8: Prov. CA:** Valriso (6.4a); **Prov. CI:** - Reno – ex ILA (2.5b); Wahoo (5.3); **Prov. n. 1 Prov. OG:** Merdional Beton (3.5); **n. 1 Prov. NU:** Agrival (6.5); **n. 1 Prov. OT:** Setam (6.6b); **n. 2 Prov. SS:** Sasol Italy (4.1); Vinyls (SS – AIA statale). Detti impianti sono esclusi dalla succitata tabella.
- **impianti con procedimenti chiusi senza AIA e non realizzati** n. 3 di cui: **n.1 Prov. OR:** Aspireco (5.3); **n.1 Prov. OT:** Galsi (1.1); **n.1. Prov. SS:** Ecotorres (5.4).

Per quanto riguarda le autorizzazioni statali, risultano in esercizio **10 impianti AIA** dove si svolgono **12 categorie IPPC** di seguito elencate:

1.1=6 (3 CA; 1 CI, 2 SS); **2.5a= 1** (CI); **4.1= 5** (3 CA; 1 NU, 1 SS).



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


Le categorie più frequenti sono: **1.1** = produzione di energia elettrica; **4.1** = impianti chimici.

Complessivamente, tra gli impianti locali (65) e quelli statali (10), in Sardegna sono in esercizio **75** impianti AIA, con **88** categorie IPPC. Si rammenta che il Piano regionale delle ispezioni riguarda unicamente le installazioni di competenza locale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6.2 *Distribuzione spaziale delle installazioni AIA presenti sul territorio regionale*





7. PROCEDURE PER LE ISPEZIONI AMBIENTALI ORDINARIE

7.1 Il ruolo dell'ARPAS

I compiti istituzionali di ARPAS sono definiti dalla Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 - Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS). In particolare, agli articoli 1 e 2 viene declinato che l'Agenzia svolge attività di controllo e vigilanza e deve fornire qualsiasi attività connessa alle competenze in materia di promozione e prevenzione della salute collettiva e di controllo ambientale.

L'ARPAS, altresì svolge, ai sensi della lettera f), comma 1, art. 2 della legge regionale 6/2006, l'attività di supporto tecnico alle Autorità competenti nell'ambito dei procedimenti autorizzativi AIA. A tal proposito, si ricorda la Convenzione stipulata da ARPAS con Province e Regione nell'anno 2007, la quale prevedeva in capo ad ARPAS la redazione onerosa delle istruttorie tecniche relative al rilascio delle prime AIA degli impianti di competenza provinciale.

L'ARPAS interviene inoltre nei procedimenti autorizzativi AIA dando il proprio parere tecnico sui Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) redatti dai gestori. In fase ispettiva, i tecnici dell'Agenzia verificano la corretta attuazione dei PMC da parte delle aziende.

L'ARPAS interviene altresì in supporto all'ISPRA nell'ambito delle ispezioni ad attività soggette ad AIA statale.

7.2 Piano ispettivo e programma dei controlli

L'autorizzazione integrata ambientale, così come definita dall'art. 29-sexies del d.lgs 152/06, contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale, la metodologia e la frequenza degli autocontrolli, con l'obbligo di comunicarli periodicamente all'autorità competente.

La tempistica dei controlli relativi alle AIA esistenti o nuove AIA, fatta salva la frequenza degli autocontrolli, andrà necessariamente concordata con la tempistica di cui all'art. 29-decies, comma 11-ter del d.lgs 152/06, il quale prevede che il periodo tra due visite in loco non deve superare un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati e tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati. Inoltre, entro sei mesi dalla precedente ispezione, la stessa dovrà essere ripetuta qualora sia stata riscontrata una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.



7.3 L'attività ispettiva

L'attività ispettiva ordinaria comprende sia le visite ispettive in sito sia l'attività di analisi dei report di autocontrollo prodotti annualmente dal gestore.

In particolare, le visite in sito costituiscono solo una parte delle attività che definiscono un'ispezione. Infatti, essa è preceduta da tutte le azioni relative alla pianificazione e preparazione della stessa ed è seguita da una fase di reporting, nella quale vengono ordinate le informazioni raccolte durante la fase ispettiva.

Le informazioni raccolte permettono altresì di dare il via ad un meccanismo di feedback tra Agenzia ed Autorità competente per il miglioramento delle autorizzazioni stesse.

La fase ispettiva è composta da più passaggi:

- il controllo della conformità;
- la promozione della conformità;
- l'imposizione della legge.

Nella visita ispettiva in situ i controlli possono poi essere di tre tipologie distinte:

- controlli di tipo amministrativo: verifica documentale senza alcuna effettuazione di misure, campionamenti e/o analisi;
- controlli di tipo tecnico-gestionale: verifica dei requisiti di carattere tecnologico-strutturale dello stabilimento e delle attrezzature pertinenti (analisi delle MTD);
- controlli di tipo analitico: monitoraggio diretto dell'impatto ambientale dell'impianto, al fine di garantire la conformità all'AIA.

Il controllo della conformità di un impianto comporta la raccolta ed analisi delle informazioni, ivi compresi i rapporti degli autocontrolli, al fine di verificare se la gestione dell'impianto (consumi energetici, inquinanti emessi, ecc.) risulta conforme ai limiti e alle prescrizioni inserite in autorizzazione.

Il controllo della conformità in situ comporta, tra l'altro, l'effettuazione di misure dirette o indirette sulle emissioni o sulle prestazioni tecniche di parti dell'impianto. Il controllo della conformità non necessariamente comporta la visita in sito. Infatti essa è relativa alle azioni che possono essere attivate per incoraggiare il gestore a sostenere il miglioramento della conformità dell'impianto.

L'imposizione della legge generalmente mira a risolvere le «non conformità», con un approccio da «sensibile» a «punitivo» al perdurare della «non conformità».



7.4 La relazione ispettiva

Dopo ogni visita ispettiva in loco, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del d.lgs 152/06, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9 dello stesso art. 29-decies, l'Autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione.

7.5 Il programma delle visite ispettive

Il programma delle ispezioni predisposto da ARPAS definisce gli obiettivi annuali/triennali in linea con gli obiettivi generali di Piano.

Al termine di ogni ispezione l'ARPAS redige una relazione conclusiva che contiene gli esiti della stessa, le conclusioni raggiunte sull'osservanza delle prescrizioni, i suggerimenti per il miglioramento delle "prestazioni ambientali" dell'impianto. Le relazioni ispettive vanno inviate alla Provincia competente e alla Regione e sono messe a disposizione del pubblico.

L'ispezione ambientale può in sintesi riassumersi nelle seguenti fasi tipiche:

- preparazione dell'ispezione;
- esecuzione dell'ispezione;
- conclusione dell'ispezione;
- redazione ed invio della relazione ispettiva.

Gli elementi utili per il controllo della conformità sono:

- gli autocontrolli del gestore;
- le relazioni predisposte dal gestore;
- le ispezioni programmate (campionamenti ed analisi);
- la verifica di conformità dell'impianto.



La limitata disponibilità di risorse umane e strumentali per l'effettuazione delle visite ispettive portano alla necessità di ottimizzare le stesse in fase di pianificazione, mentre l'interdisciplinarietà delle ispezioni ambientali AIA necessita di un'adeguata e specifica formazione professionale del personale.

7.6 Certificazioni ambientali

Il processo di certificazione accreditata dà garanzia che l'attività produttiva disponga di un sistema di gestione della qualità conforme ai requisiti applicabili della ISO 9001.

Ci si attende, in particolare, che la certificazione ISO 9001 dimostri che il gestore:

- A. abbia predisposto un sistema di gestione della qualità adeguato per i suoi prodotti e processi ed appropriato per lo scopo di accreditamento;
- B. analizzi e comprenda le esigenze e le attese dei clienti nonché i requisiti statutari e regolamentari relativi ai propri prodotti;
- C. garantisca che le caratteristiche del prodotto siano state definite in modo da soddisfare i requisiti del cliente e i requisiti statutari e regolamentari;
- D. abbia determinato e stia gestendo i processi necessari per finalizzare i risultati attesi (prodotti conformi e accresciuta soddisfazione cliente);
- E. abbia garantito la disponibilità delle risorse necessarie per il supporto alle attività e al monitoraggio dei suddetti processi;
- F. effettui il monitoraggio e tenga sotto controllo le caratteristiche definite del prodotto;
- G. si adoperi per prevenire le non conformità e adotti processi di miglioramento predisposti per:
 - risolvere eventuali non conformità che si presentano (incluse quelle di prodotto che vengono individuate dopo la consegna);
 - analizzare le cause delle non conformità ed effettuare azioni correttive per evitare che si ripetano;
 - gestire reclami provenienti dai clienti;
- H. abbia effettuato una efficace verifica ispettiva interna e un processo di riesame da parte della direzione;
- I. stia monitorando, misurando e migliorando in modo continuativo l'efficacia del suo sistema di gestione della qualità.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7.7 Obblighi del gestore

Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione alla provincia, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1, del d.lgs 152/06.

Il gestore, a far data dall'invio della succitata comunicazione, trasmette alla provincia, ai comuni interessati, nonché all'ARPAS, i dati relativi agli autocontrolli delle emissioni richiesti dall'AIA, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. La provincia provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite i propri uffici ovvero mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.

Il gestore provvede ad informare immediatamente la provincia, i comuni interessati e l'ARPAS in caso di violazione delle condizioni dell'AIA, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs 152/06.

Il gestore ha l'obbligo di comunicare alla provincia, ai comuni interessati e all'ARPAS periodicamente, ed almeno una volta, i succitati dati sugli autocontrolli, nonché tutti i dati necessari per la verifica di conformità alle condizioni dell'AIA. Inoltre il gestore deve ottemperare a tutti gli ulteriori obblighi di cui all'art. 29-sexies, comma 6, del d.lgs 152/06.

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'Autorità competente e l'ARPAS e adotta tempestivamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori incidenti.

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività ispettive, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto sia nel prelievo di campioni sia per raccogliere informazioni utili all'ispezione.

Gli oneri per lo svolgimento delle attività di controllo di cui all'art. 29-decies del d.lgs 152/06 sono a carico del gestore, ai sensi del dm 24.04.2008 (decreto tariffe AIA). L'attività ispettiva è basata sia sulla verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia sulle visite ispettive in loco programmate nel presente Piano d'ispezione regionale.

Sono escluse dal campo d'applicazione del sopracitato dm 24.04.2008, le ispezioni straordinarie.



8. PROCEDURE PER LE ISPEZIONI STRAORDINARIE

L'ispezione straordinaria è attivata dall'Autorità competente al rilascio dell'AIA, avvalendosi, se del caso, del supporto dell'ARPAS, nei casi di:

- segnalazioni documentate di incidenti o problemi ambientali;
- supervisione di talune attività di autocontrollo del gestore (verifiche strumentali dei sistemi di monitoraggio emissioni);
- verifica che il gestore abbia adottato le misure prescritte a seguito di controllo ordinario;
- verifica della domanda di AIA in merito alla realizzazione di impianti nuovi o di modifiche sostanziali di impianti esistenti.

9. COOPERAZIONE TRA LE AUTORITA' DI CONTROLLO

In linea con il punto 5.3 "*Coordinamento delle attività di controllo*" delle Linee Guida in materia di Controlli (ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del d.l. 9.02.2012, n. 5), al fine di ridurre o eliminare inutili, sproporzionate o non necessarie duplicazioni, il programma dovrà essere condiviso con le Province, in quanto Autorità competenti aventi competenze di controllo sulle autorizzazioni rilasciate.

10. MONITORAGGIO E REVISIONE DEL PIANO

Il monitoraggio del risultato è indispensabile per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano. La valutazione dei risultati attraverso specifici indicatori permetterà di revisionare il Piano sia in termini strategici che di obiettivi. Il programma delle ispezioni sarà revisionato dall'ARPAS annualmente.

Come specificato nella Raccomandazione 331/2001, i risultati del monitoraggio saranno annualmente inseriti in una "*Relazione generale sulle attività ispettive condotte sugli impianti IPPC*". Tale relazione, messa a disposizione del pubblico sul sito web di ARPA Sardegna, tra l'altro, comprenderà:

- dati schematici sulle ispezioni ambientali effettuate, compreso il numero di visite in sito;
- dati sintetici sul grado di conformità degli impianti controllati alle AIA;
- un quadro riassuntivo delle azioni intraprese a seguito di incidenti, inconvenienti e eventuali inadempienze dei gestori;
- una valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

11. COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

Il pubblico deve avere accesso alle informazioni relative alle ispezioni ambientali condotte dall'autorità preposta ai controlli. Una buona comunicazione permetterà di informare tutti coloro che possono contribuire al miglioramento dell'ambiente.

La Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, sottolinea che negli Stati dell'Unione le autorità pubbliche debbano rendere disponibili le informazioni ambientali e adottino le misure necessarie affinché, in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, tutte le informazioni in loro possesso vengano comunicate immediatamente al pubblico.

La Raccomandazione 331/2001, parte IV, p.to 1. "*Ispezioni ambientali*", dispone che il contenuto dei Piani d'ispezione ambientale debba essere reso accessibile al pubblico.

Inoltre, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs 152/06, i dati relativi ai controlli delle emissioni devono essere messi a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati dall'autorità competente per il deposito dei documenti ovvero mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Dopo ogni visita il loco, la relazione ispettiva redatta dal soggetto che effettua gli accertamenti, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del d.lgs 152/06, è notificata al gestore e all'autorità competente entro due mesi dalla visita ed è resa disponibile al pubblico entro quattro mesi dalla visita stessa.

Per quanto sopra esposto, nel rispetto della trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione, sul sito web di ARPA Sardegna saranno resi pubblici i seguenti documenti:

- Piano regionale delle ispezioni ambientali AIA;
- Relazione generale sulle attività ispettive annuali condotte da ARPAS sulle installazioni AIA.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

12) PROGRAMMAZIONE ARPAS

Sulla base della valutazione degli indici di rischio, l'ARPAS predispone annualmente il programma delle ispezioni ordinarie. Il programma delle ispezioni ARPAS dovrà essere trasmesso all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, per gli obblighi di cui all'art. 29 decies, comma 11 bis, del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii..

Sarà inoltre cura dell'ARPAS trasmettere al succitato Assessorato, entro il 30 aprile, la relazione generale di cui al precedente cap. 10, relativa all'attività ispettiva annuale condotta da ARPAS sulle installazioni AIA.

L'ARPAS provvederà ad includere nella valutazione del rischio anche le installazioni di competenza statale, al fine di dare omogeneità alla valutazione sull'intero territorio regionale. In ogni caso, l'attività ispettiva su quest'ultime è di competenza dell'ISPRA, alla quale l'ARPAS fornisce, compatibilmente alle proprie attività, il necessario supporto tecnico.